

Sicurezza prodotti elettrici

Prima di essere immesso in commercio, tutto il materiale elettrico deve obbligatoriamente essere marcato CE. Il costruttore è obbligato a rispettare anche una serie di adempimenti che non si limitano alla semplice apposizione di una marcatura CE.

L'attività di controllo è riferita al materiale elettrico "a bassa tensione", vale a dire ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 Volt, in corrente alternata, e fra 75 e 1500 Volt in corrente continua.

Requisiti di sicurezza

La normativa "Bassa Tensione" non indica elementi tecnici specifici per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, ma considera raggiunti tali requisiti solo se il materiale elettrico è conforme alle norme armonizzate in materia di sicurezza, quali le norme europee EN emesse dal CENELEC, ovvero le norme italiane CEI EN.

Dati obbligatori dei prodotti

In maniera visibile, leggibile ed indelebile devono essere apposti sul prodotto o sulla confezione che lo contiene:



- marcatura CE , la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm
- nome e/o ragione sociale e/o marchio del fabbricante;
- indirizzo del fabbricante o del mandatario o del responsabile dell'emissione sul mercato;
- indicazioni relative alla potenza e tensione nominale, classe d'isolamento e protezione ed avvertenze d'uso e precauzioni.

Obblighi del fabbricante e venditore (il fabbricante è colui che produce/importa il prodotto elettrico)

Il fabbricante ha l'obbligo:

- di apporre la marcatura CE, assumendosi così la responsabilità che il prodotto elettrico sia conforme alle norme armonizzate;
- di conservare a disposizione dell'autorità di controllo la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica.

Il venditore ha l'obbligo di verificare la presenza della marcatura CE.

Esempi di prodotti elettrici a bassa tensione:

- Frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
- Lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;
- Lavastoviglie;
- Forni;
- Scalda-acqua e serbatoi d'acqua calda;
- Fonti d'illuminazione;
- Condizionatori d'aria;

Fabbricante e venditore e loro obblighi (il fabbricante è colui che produce/importa il prodotto elettrico)**Vigilanza e controlli**

La vigilanza sulla sicurezza e sulla conformità del materiale elettrico spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio ed altre autorità pubbliche competenti per materia.

Fonti normative

Direttiva CEE 79/530 e direttiva CEE 92/75

D.P.R. 12 agosto 1982, n. 783 e D.P.R. 9 marzo 1998, n. 107.